

SETTIMA COMMISSIONE PERMANENTE  
SENATO DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONE del 5.01.2020 ore 15

schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe in materia di ordinamento sportivo  
A.G. nn. 226, 227, 228, 229 e 230

In relazione agli schemi di decreto legislativo oggetto della convocazione odierna, la scrivente dimette le seguenti valutazioni in ordine agli aspetti più rilevanti della riforma del lavoro sportivo e del provvedimento in tema di semplificazione degli adempimenti per gli organismi sportivi.

<p><u>A.G. 230</u> - Schema di decreto legislativo, attuativo dell'art.5 della L.86/2019, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo</p>
---

**sulla figura del lavoratore sportivo**

L'art.25 individua la figura del lavoratore sportivo nell'atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico e sportivo, preparatore atletico e direttore di gara che senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva a titolo oneroso al di fuori delle prestazioni amatoriali.

L'elenco non è esaustivo perché non comprende altre figure che operano con diverse qualifiche e mansioni, anche quali ausiliari e assistenti all'attività sportiva, assolutamente necessarie e funzionali allo svolgimento e alla promozione delle attività sportive.

E' anche tassativo? Se così fosse, come sembrerebbe dal tenore letterale della disposizione, tali figure, che potrebbero non trovare più collocazione nell'ambito delle prestazioni amatoriali volontaristiche disciplinate dall'art.67 comma I lett.m) TUIR, andrebbero inquadrate con l'applicazione delle regole comuni, anche sul trattamento fiscale e pensionistico, creando una sperequazione ingiustificata attesa la loro funzionalità al sistema sport, indispensabile tanto quanto la presenza degli attori principali.

Andrebbe dunque individuato un criterio per poter ricomprendere tutti gli operatori del settore, utile per individuare sotto il profilo oggettivo della prestazione sia il

lavoratore sportivo sia l'amatore, possibilmente recependo le indicazioni che provengono da federazioni ed enti, sulla scia del parametro già adottato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.1/2016 che allo scopo di delineare il campo di applicazione della norma agevolativa sui compensi sportivi aveva rinviato proprio ai c.d. mansionari delle organizzazioni sportive.

### **sulla tipologia contrattuale**

Lo schema di decreto non individua una tipologia legale di contratto di lavoro sportivo ma rinvia all'applicazione delle norme di diritto comune, stabilendo che "ricorrendone i presupposti" la prestazione lavorativa potrà costituire oggetto di rapporto subordinato, autonomo anche nella forma coordinata e continuativa o di prestazioni occasionale (c.d. PrestO di cui all'art.54-bis del D.L. 50/2017 convertito in L.n.96/2017).

Pertanto, sulla base delle modalità di esecuzione della prestazione e delle circostanze del caso concreto, il rapporto potrà ricondursi tanto all'area subordinata quanto all'area autonoma, individuate secondo i criteri e i parametri di diritto comune: sotto questo profilo la scelta del legislatore, da un lato non sembra valorizzare la peculiarità e della specificità del settore sportivo come richiesto dalla legge di delegazione e dall'altro non appare efficace in termini di certezze applicative e di prevenzione del contenzioso, con conseguente instabilità del sistema.

Si ritiene, invece, che una **tipizzazione** del rapporto da applicarsi in via presuntiva - fatte salva la diversa volontà delle parti o la diversa riqualificazione operata in sede di accertamento, in ossequio al principio di indisponibilità del tipo contrattuale, affermato dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito - possa essere più calzante - e quindi maggiormente efficace - rispetto alla realtà occupazionale del settore caratterizzata da una rilevante specificità tale da richiedere e giustificare l'adozione di un contratto *sui generis* che pur apprestando le dovute tutele al lavoratore, consideri la peculiarità del contesto e la funzione sociale del settore, come affermato dalla legge di delegazione.

### **sul lavoro subordinato**

La trasposizione della disciplina del contratto di lavoro subordinato regolato dalla L.91/81 per gli sportivi professionisti e la sua applicazione generalizzata e unitaria a tutti i rapporti subordinati per un verso è senz'altro opportuna perché, rispetto alle regole di diritto comune, riconosce la peculiarità e la specificità del rapporto di lavoro

sportivo, per altro verso potrebbe richiedere alcuni correttivi in ragione delle differenti caratteristiche dei lavoratori sportivi. In particolare, per gli istruttori, che si occupano di didattica e formazione, vale e pesa fortemente l'*intuitu personae* e il legame fiduciario con la società, tale da giustificare la deroga alla disciplina del licenziamento individuale al pari degli atleti e degli allenatori, ma non il divieto di clausole di non concorrenza, specificato dall'art.26 comma 6, che non sembra coerente con le mansioni e il ruolo esercitato, e andrebbe invece regolato secondo i principi generali dell'art. 2125 del codice civile.

Diversi però sono gli spunti critici dell'impostazione seguita dal legislatore delegato.

**L'applicazione unitaria della disciplina del rapporto di lavoro subordinato** a tutti gli atleti, anche nel settore dilettantistico, salva la presunzione *ex lege* stabilita dall'art.27 per i settori professionistici, è sicuramente epocale nell'obiettivo di superare discriminazioni, anche di genere, nell'area dello sport di vertice dilettantistico fino ad oggi caratterizzato dal fenomeno del professionismo di fatto, per cui gli atleti tesserati come dilettanti non ricevevano adeguate tutele nell'impossibilità di applicare analogicamente la L.91/81 in quanto *lex specialis*. In tal senso dunque la riforma recepisce i principi elaborati da tempo in ambito comunitario, fin dalla famosissima sentenza Bosman con la quale la Corte di Giustizia ha riconosciuto la rilevanza economica della prestazione del giocatore indipendentemente dalla qualificazione come dilettantistica da parte delle federazioni nazionali; pur tuttavia, non considera che il costo del lavoro per le società che operano nel settore dilettantistico, caratterizzato (e limitato) dall'assenza dello scopo di lucro, non può essere equiparato al regime e agli oneri adottati per le società professionistiche che invece operano in un contesto lucrativo, senza effetti distorsivi del sistema sport per come attualmente regolato, senza sostanziali modificazioni introdotte dalla riforma (dovendosi considerare del tutto marginale e irrilevante la possibilità di distribuzione parziale degli utili prevista dall'art.7 comma 3).

Ancora: una consimile applicazione unitaria generalizzata - pensata evidentemente per ipotesi eclatanti quali ad esempio il caso del calcio femminile di serie A - non tiene conto della **eterogeneità** delle situazioni che caratterizzano il **settore dilettantistico** e nel quale vi rientrano anche – e per una parte assolutamente maggioritaria in termini quantitativi – le attività agonistiche non di vertice, quelle promozionali e di base, lontane dai riflettori e dalle classifiche delle manifestazioni di rilevanza economico sociale.

Il rischio, in sede applicativa delle disposizioni, è quello di vedere esteso per analogia il contratto subordinato anche a rapporti che di fatto non presentano gli elementi tipici

della subordinazione – o che addirittura non si configurano come prestazioni lavorative bensì ludiche - ma sono caratterizzati esclusivamente dall'elemento della continuità, peraltro insita nello svolgimento dell'attività sportiva, anche a livello di base.

Per meglio chiarire: se a tenore dell'art.27 lett.c) dello schema in esame, il rapporto di lavoro nel settore professionistico si configura come autonomo quando la prestazione non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni al mese ovvero trenta giorni ogni anno – e non si applica dunque la presunzione di rapporto subordinato riferita al lavoro sportivo prestato come attività principale – volendo invocare *a contrariis* il predetto requisito, non si finirebbe forse per considerare quale attività principale, e dunque da inquadrarsi in rapporto subordinato, il rapporto che si svolga attraverso un numero di prestazioni che supera le frequenze ivi stabilite? Sarebbe in tal caso evidente la violazione dei criteri di diritto comune idonei a qualificare il rapporto come dipendente, ovvero la subordinazione gerarchica al datore del lavoro e la messa a disposizione delle energie lavorative.

Il problema è che - in questo passaggio così come nella disposizione che individua le prestazioni amatoriali, esaminate *infra* – lo schema di decreto non sembra tenere in debita considerazione una **caratteristica intrinseca dell'attività sportiva organizzata**, svolta da ASD e SSD, ovvero **la continuità delle prestazioni**, in via generalizzata e salve ipotesi marginali di attività occasionali, il più delle volte meramente ausiliarie alla pratica sportiva.

Anche sotto questo profilo, il quadro che emerge dalle disposizioni dello schema in esame, non sembra rivolto ad attuare una parte altrettanto rilevante dei principi fissati dalla legge di delegazione ovvero il principio di specificità dello sport e l'obiettivo di assicurare la stabilità e la sostenibilità al movimento sportivo, limitandosi a privilegiare l'aspetto, seppure doveroso, della tutela del lavoratore che tuttavia, avulso dal contesto di riferimento, comporta un effetto distorsivo e rischia di qualificare come lavoratore chi invece opera per altra causa, solo in quanto esercita l'attività in via continuativa a titolo oneroso, a prescindere da ogni ulteriore valutazione.

### **sulle collaborazioni coordinate e continuative**

Lo schema di decreto contempla nell'area del lavoro autonomo anche la forma coordinata e continuativa ai sensi dell'art.409, comma 1 n.3 del codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione dell'art.2 comma 1 del decreto legislativo n.81/2015 (art.25 comma 2 A.G.230)

La previsione, accompagnata dall'espressa abrogazione contenuta all'art.42 lett.d) dello schema in esame, dell'art.2 comma 2 lett.d) del D.Lgs. n.81/2015- che consente nel quadro normativo vigente la possibilità di instaurare valide collaborazioni

organizzate dal committente per le prestazioni rese a fini istituzionali a favore di ASD e SSD in deroga alla presunzione di cui al comma 1 – rende di fatto inapplicabile e di scarso interesse per gli operatori del settore tale tipologia di collaborazione, anche per le incertezze applicative e le difficoltà di qualificare correttamente la natura del rapporto.

Vero che lo schema valorizza la certificazione dei contratti (art.25 comma 3) , attribuendo un ruolo anche alle federazioni e alle discipline associate (non invece agli enti di promozione sportiva: volutamente o per un refuso?) e demandano, in via residuale, ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione degli indici per le buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili, ma di fatto l'applicazione *ex lege* della disciplina del rapporto di lavoro subordinato in presenza di una qualsiasi modalità di esecuzione della prestazione lavorativa determinata dal committente, non solo per tempi e luogo di lavoro, conferma la marginalità della fattispecie per il settore.

Al contrario, proprio per le caratteristiche della prestazione e per le concrete modalità di svolgimento del rapporto il rapporto di collaborazione etero organizzata ben potrebbe rappresentare il modello di riferimento, perché consente di adattarsi a situazioni di fatto perfettamente coerenti con lo schema della parasubordinazione e quindi in definitiva di instaurare nella maggior parte dei casi dei rapporti genuini, capaci di prevenire o quanto meno contenere il contenzioso. Del resto e non a caso, il legislatore del Jobs Act , nel riordino delle tipologie contrattuali e ferma la centralità del rapporto di lavoro subordinato, aveva correttamente valutato e riconosciuto la specificità del settore sportivo dilettantistico riconoscendo la validità delle co.co.org. in deroga con l'art.2 comma 2 lett.d).

La scelta del legislatore delegato è diametralmente opposta e non appare convincente sotto il profilo tecnico, sia perché si discosta dal principio di specificità dello sport indicato dalla legge di delegazione, sia perché introduce un sistema di disposizioni foriere di incertezze applicative che non agevolano la stabilità del sistema e la possibilità di programmare le attività in un quadro di riferimento normativo sufficientemente chiaro e privo di difficoltà interpretative.

Nel sistema introdotto dalla riforma, la possibilità di stipulare valide co.co.org. in deroga rimane affidata alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art.2 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.81/2015.

Al riguardo, si tratterà di capire e di verificare quali potranno essere le associazioni comparativamente più rappresentative e se assumeranno un ruolo significativo diretto a facilitare il ricorso a contratti di collaborazione potenzialmente genuini perché riferiti a situazioni di fatto coerenti con lo schema adottato, garantendo nel contempo

adeguate tutele economiche e normative ai prestatori; incombe tuttavia e appare particolarmente fondato in relazione alla realtà del settore - anche il rischio opposto - in assenza di adeguata rappresentatività delle associazioni stipulanti - di pratiche di *dumping* contrattuale che porterebbero quindi, sul piano delle tutele economiche e normative dei lavoratori sportivi, a vanificare proprio i principi perseguiti dalla riforma.

A maggior ragione sarebbe pertanto più utile ed efficace - anche in un'ottica di tutela del prestatore e con piena attuazione del principio di specificità del settore - **mantenere la validità delle collaborazioni etero organizzate rese a fini istituzionali**, come previsione *ex lege*, individuando altresì criteri obiettivi per determinare il confine delle prestazioni istituzionali rispetto a quelle che, prive di tale connotazione, ricadano nella presunzione dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. n.81/2015. Anche sotto questo profilo, come *supra* accennato, potrebbe essere valorizzato il riferimento a mansionari elaborati dagli organismi affiliati (federazioni, discipline associate ed enti di promozione sportiva) in base alle specifiche esigenze e peculiarità delle singole discipline sportive.

### **sulle prestazioni amatoriali**

L'art.29 che definisce come amatoriali volontaristiche le prestazioni rese in ambito dilettantistico, per l'esercizio diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, in modo spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali, è finalizzato a circoscrivere e ridimensionare l'ambito di applicazione dell'art.67 comma 1 lett.m) TUIR e va letto in combinato disposto con l'art.36 comma 6 ( *si ritiene che il riferimento al comma 7 contenuto nell'art.29 comma 2 sia un refuso*).

Per un verso l'intervento della novella sulla disposizione esistente è estremamente chiaro, nella parte in cui limita la qualificazione come redditi diversi degli emolumenti alla soglia di imponibilità fiscale di cui all'art.69 comma 2 TUIR, attualmente di euro 10.000 annui per percipiente. Sotto questo profilo si torna al quadro vigente anteriormente alla modifica introdotta con l'art.37 dall'art.37 co. 1 lett.c) l. 21/11/2000 n.342 che aveva comportato la qualificazione come redditi diversi di tutti gli emolumenti corrisposti in ambito sportivo dilettantistico indipendentemente dall'ammontare dell'importo (salva la soglia di imponibilità ai soli fini fiscali).

Per altro verso, invece, l'articolato non soddisfa quelle esigenze di certezza normativa che il mondo sportivo attende da anni in ordine al campo di applicazione della norma agevolativa e non appare idoneo a superare le difficoltà in sede applicativa né il

contrasto interpretativo, emerso anche in sede giurisprudenziale, che erano essenzialmente legati alla mancanza di un inquadramento lavoristico della prestazione sportiva a fronte di una progressiva estensione della disciplina dei redditi diversi in ambito sportivo dilettantistico.

La riforma ha dunque perso un'occasione importante, si ritiene, per disciplinare e definire con regole finalmente chiare e prive di criticità, l'ambito lavorativo rispetto all'area delle prestazioni ludiche/associative.

Nel dettaglio, l'art.29 e l'art.36 comma 7 ridefiniscono la tipologia degli emolumenti in :

- indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa;
- premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive;

tuttavia in mancanza di una definizione o di un criterio oggettivo risulta difficile individuare al lato pratico quando una prestazione sia occasionale e, soprattutto, quando le indennità e i rimborsi spesa forfettari - che sono erogabili anche per prestazioni amatoriali dirette alla formazione e alla didattica nell'ambito dello sport organizzato e quindi verosimilmente continuative e abituali - possano configurare indici di prestazione lavorativa.

Ancora una volta viene in rilievo un aspetto essenziale che invece è trascurato: la continuità, la ripetitività e la stabilità della prestazione è propria e intrinseca dell'attività sportiva, soprattutto nel contesto dello sport istituzionale organizzato al quale la disposizione si riferisce. In altri termini, non è compatibile con il settore di riferimento il ricorso ad un criterio meramente quantitativo per la qualificazione della prestazione come lavorativa e di natura professionale anziché ludica sulla base della frequenza delle prestazioni, pena una totale distorsione del sistema.

E' inevitabile dunque prevedere che il nuovo art.67 continuerà a generare contenzioso lavoristico e previdenziale e ad alimentare dubbi e incertezze applicative di cui il mondo sportivo, in particolare nella fase di emergenza sanitaria in corso e nell'impatto che la pandemia comporterà anche a medio e lungo termine nella gestione dei sodalizi, non è in grado di farsi carico.

Il punto è che le disposizioni in esame - e più in generale tutta la riforma - sembrano muovere da un presupposto erroneo rispetto alla realtà complessa e peculiare del settore ovvero che la **prestazione sportiva a titolo oneroso** sia insita in un **rapporto sinallagmatico** e quindi vada necessariamente inquadrata come prestazione lavorativa, senza considerare che le risorse umane che operano in un sodalizio sportivo in ambito dilettantistico e che sostengono la pratica e la diffusione delle attività sportive, agonistiche, promozionali e di base, sono il più delle volte motivate

da **passione** e da **finalità endoassociative** nelle quali l'emolumento ricevuto non assume una funzione e una natura corrispettiva, soprattutto quando l'ammontare degli emolumenti è marginale o comunque al di sotto della soglia di imponibilità fiscale o resa da soggetti che svolgono altra attività lavorativa o comunque percepiscono altri redditi, ad altro titolo.

A tale proposito, un quadro interessante emerge proprio dai dati pubblicati nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame, laddove alle pagine 3 e 4 si evince che a fronte di oltre 450 mila percettori di compensi sportivi dilettantistici (censiti dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2018 in base alle certificazioni uniche), sono stati riscontrati, in base alle domande presentate a Sport e Salute per l'erogazione del bonus riconosciuto dalla legislazione emergenziale, circa 150 mila soggetti che svolgono attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito e tra questi ben 137 mila, quindi la stragrande maggioranza, per importi inferiori a 10.000 euro.

Possiamo ricavarne, seppure con una certa approssimazione, che solo una minima parte dei collaboratori sportivi dilettantistici non sia titolare di altre posizioni lavorative o reddituali e che fra questi siano in numero abbastanza irrisorio ( indicativamente 13 mila ) coloro che abbiano superato la soglia di imponibilità fiscale. Il quadro appare particolarmente attendibile quanto alle posizioni di istruttori e altri addetti alla formazione e alla didattica (considerando possibile che gli atleti non avendo subito riduzioni dell'attività o avendo stipulato compensi annuali forfettari non abbiano richiesto il bonus) e attesta che, evidentemente, in presenza di un'attività esclusiva o principale e di redditi non marginali, tali soggetti hanno già provveduto a qualificare e inquadrare la prestazione nell'area lavorativa.

Dunque così ridimensionata la potenziale platea dei collaboratori che dovrebbero passare il vaglio della nuova versione dell'art.67, riservata alle sole prestazioni amatoriali, emerge la reale difficoltà di individuare in concreto criteri obiettivi idonei per una corretta qualificazione delle prestazioni, sia in un'ottica antielusiva sia, e soprattutto, per garantire quella certezza normativa che i sodalizi attendono da anni, superando una volta per tutte l'ambiguità della disposizione ed evitando che chi abbia instaurato rapporti amatoriali genuini sia esposto alle pesanti conseguenze di una riqualficazione del rapporto, in termini sanzionatori e di omissioni contributive, solo perché la prestazione è resa in maniera continuativa e a fronte di emolumenti non marginali (nel limite dei 10.000 euro annui).

Alla luce di quanto esposto, potrebbe rivelarsi utile ed efficace introdurre una **presunzione di amatorialità** per tutte le prestazioni rese al di sotto della soglia di imponibilità fiscale e previdenziale, quanto meno da parte di soggetti titolari di altre

posizioni lavorative e reddituali o di coloro che non svolgono le prestazioni sportive per vocazione professionale (si pensi ad esempio agli studenti universitari, che in possesso delle abilitazioni federali o dell'ente di promozione sportiva e/o a seguito di trascorsi agonistici, si occupano della formazione e della didattica dei giovani atleti o dei corsi di avviamento allo sport) **al fine di garantire stabilità e sostenibilità al movimento sportivo dilettantistico**, ferma restando la possibilità di reprimere e sanzionare gli abusi e la dissimulazione di rapporti lavorativi, laddove nel concreto accertati.

\*

### **sugli aspetti fiscali e previdenziali – brevi annotazioni**

L'art.29 comma 2 per le prestazioni sportive e l'art. 37 comma 4 per le collaborazioni amministrative-gestionali, stabiliscono che quando gli emolumenti erogati ai sensi dell'art.67 comma 1 lett.m) TUIR superano il limite reddituale di 10.000 euro annui, le prestazioni rispettivamente sportive e amministrativo-gestionali, sono considerate di natura professionale per l'intero importo.

La disposizione comporta delle difficoltà applicative e gestionali di non poco conto. Innanzitutto non considera che proprio in quanto alcuni emolumenti sono legati alle trasferte o addirittura al risultato sportivo, non è obiettivamente possibile prevedere *ex ante* se la prestazione amatoriale in corso d'anno potrà o meno superare il limite indicato; secondariamente non indica le modalità per l'inquadramento lavoristico tardivo che andrebbero quindi adeguatamente regolamentate senza penalizzazioni per le parti interessate. Oppure, più opportunamente e con maggiore chiarezza, come del resto emergeva da una versione precedente del testo unico della riforma, andrebbero regolate l'imponibilità fiscale e previdenziale e le modalità di inquadramento del rapporto trasformato in professionale, sulle somme eccedenti la predetta soglia.

Quanto al trattamento pensionistico regolato dall'art. 35 andrebbero valutati dei correttivi idonei a garantire la sostenibilità del sistema nel settore dilettantistico, caratterizzato da una gestione non lucrativa e prevalentemente rappresentato da piccole e medie realtà associative che non sarebbero in grado di sostenere l'impegno economico finanziario collegato all'inquadramento generalizzato degli sportivi come lavoratori, che emerge dal sistema introdotto dalla novella, soprattutto in un contesto come quello attuale caratterizzato dagli effetti della prolungata emergenza pandemica che ha impattato pesantemente sul settore e dall'evoluzione ancora incerta e imprevedibile.

La previsione di un adeguamento graduale dell'ammontare delle aliquote per gli

autonomi da iscrivere alla gestione separata INPS, l'entrata in vigore differita al 1 settembre 2021 e lo stanziamento previsto nella legge di bilancio 2021(art.1 comma 34 L.31 dicembre 2020, n.178) a fronte di un esonero parziale (e indeterminato) degli oneri contributivi per il 2021 e per il 2022, non sembrano rimedi sufficienti a garantire la ripresa e la sopravvivenza dei sodalizi, soprattutto nei settori promozionali e di base ; pertanto, anche sotto questo profilo le misure adottate non sembrano attuare a pieno le direttive della legge di delegazione, atteso il rischio concreto di disperdere un importante patrimonio educativo e di rilevanza sociale, con inevitabili ricadute sulla diffusione della pratica sportiva e sull'accessibilità, anche in termini economici, dei servizi sportivi e peraltro anche con un ipotizzabile effetto boomerang sul piano delle opportunità occupazionali.

Per contro il sistema adottato dal legislatore delegato, non appare così efficace nemmeno sul fronte della tutela effettiva per i collaboratori, sia in termini di trattamento economico e normativo, sia, soprattutto, nell'ottica di un beneficio pensionistico utile.

A.G. 228 - Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi.  
Attuazione art.8 L.86/2019

L'art.6 che disciplina il contenuto della **domanda di iscrizione al Registro** nazionale delle attività sportive (che andrà a sostituire l'attuale Registro Coni) richiede l'inserimento di una serie di dati - quali le attività sportive svolte alla lett.f) e i contratti di lavoro e le collaborazioni amatoriali alla lett.h)- che non sono in possesso del sodalizio al momento dell'iscrizione, prima di intraprendere l'attività. Anche il dato sui tesserati sarà del tutto parziale e limitato il più delle volte, in base ai regolamenti dei vari enti affilianti, ai componenti dell'organo direttivo e ai soci fondatori.

Alla lett.h) vengono richiesti i dati relativi ai contratti che attestano il diritto all'utilizzazione degli impianti: al riguardo non si considera che spesso i sodalizi utilizzano più impianti o sedi distaccate e che altrettanto spesso non sono titolari di un contratto di utilizzazione registrato, atteso anche che non vi è obbligo di sottoporre a registrazione determinati contratti. Andrebbe pertanto chiarito - come appare corretto - se i dati da inserire si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoposti a obbligo di registrazione.

Nel complesso dunque, la nuova procedura sembra aggravare più che semplificare gli adempimenti a carico dei sodalizi e degli organismi affilianti e andrebbe dunque quanto meno corretta tenendo conto delle diverse esigenze e della diversa struttura dei sodalizi sportivi, operando eventualmente un distinguo in base a parametri oggettivi (ad esempio a seconda che il sodalizio gestisca impianti sportivi o meno). Da tale impostazione esce infatti sicuramente penalizzato il mondo della piccole realtà associative – che rappresentano però la stragrande maggioranza del movimento sportivo – prive di mezzi e di risorse umane sufficienti per gestire un'attività più strutturata che è necessariamente presupposta e richiesta dalle disposizioni in esame.

Il complesso iter per l'accoglimento della domanda, con un termine iniziale di 45 giorni, prorogato di ulteriori 30 nel caso di richiesta di integrazioni, che sottende dunque una complessa istruttoria, comporta uno sfasamento temporale tra il momento del riconoscimento a fini sportivi operato dall'organismo affiliante e la successiva iscrizione al Registro cui è collegato l'effetto certificatorio della natura dilettantistica, a differenza di quanto previsto attualmente dal regolamento del Registro Coni che considera perfezionata l'iscrizione con l'inserimento di tutti i dati e i documenti richiesti. Il presupposto, oggi, è che l'organismo affiliante attesta la corrispondenza dei dati e dei documenti ai requisiti richiesti dalla normativa di legge (art.4 Regolamento CONI delibera C.N. n.1574 del 20 luglio 2017), ma la circostanza non appare sostanzialmente diversa nel procedimento disciplinato dallo schema in esame, atteso che la domanda è inviata, su richiesta delle associazioni e società sportive, dagli organismi affilianti (FSN, DSA, EPS) e che non viene richiesto di depositare lo statuto, sul presupposto, evidentemente, che la conformità dello stesso sia verificata proprio dall'ente affiliante.

Dunque non è chiaro perché non sia previsto un sistema semplificato di iscrizione automatica, fermo il possesso dei requisiti verificato dall'ente affiliante.

Vero che l'art.6 comma 5 dispone che l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda, ma tale disposizione – almeno secondo una prima lettura – ricollega l'effetto retroattivo non alla presentazione della domanda ma all'accoglimento della stessa, rendendo di fatto impossibile o comunque estremamente difficoltoso lo svolgimento di attività sportive nel periodo intercorrente tra l'affiliazione e l'iscrizione.

La disposizione non agevola quindi la costituzione di nuovi sodalizi sportivi e ancora una volta non considera le esigenze e le peculiarità del settore sportivo che spesso richiedono tempi decisamente più ristretti per la piena operatività di un sodalizio,

anche in vista della partecipazione a campionati e competizioni nel rispetto dei termini previsti dal calendario della stagione adottato dall'organismo affiliante.

Il provvedimento inoltre nulla dispone in merito a procedure e modalità per la contestazione e l'impugnazione dei provvedimenti di cancellazione, in sede gerarchica e/o giurisdizionale, le quali - si auspica - verranno dettagliatamente disciplinate dal regolamento attuativo di funzionamento e revisione del registro previsto dall'art.11 ma andrebbero delineate, quanto meno nei principi generali, dalla norma di rango primario.

Sicuramente positiva e meritevole di plauso è la previsione della funzione di pubblicità legale collegata al registro (art.10) e soprattutto **l'iter semplificato per l'acquisto della personalità giuridica** i deroga alle disposizioni del DPR 10 febbraio 2000, n.361 (art.14) analogamente a quanto previsto per gli enti del terzo settore dall'art.22 del D.Lgs. n.117/17.

Invero la disposizione è in questa sede molto più scarna e meriterebbe di essere più articolata in un'ottica di maggiore certezza e stabilità per il settore.

Apprezzabile è soprattutto il superamento della valutazione dell'adeguatezza del patrimonio a realizzare lo scopo perseguito prevista dall'art.3 del DPR 361/2000 che ha determinato un proliferare di criteri non uniformi sul territorio nazionale e che stride con la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata con un capitale di 10.000 e, qualora il conferimento avvenga in denaro, anche in misura inferiore pari almeno ad un euro ai sensi dell'art. 2463, comma 2 del codice civile.

Padova, 05.01.2020

avv. Biancamaria Stivanello